

Attenzione a lattiero-caseari, cereali, pomodoro e bietola

In arrivo nuove regole per i contratti obbligatori

Bruxelles interviene per rafforzare la posizione degli agricoltori, introducendo modifiche significative all'Ocm unica e altri testi base della Pac, con un focus su contratti scritti e trasparenza dei prezzi

E in via di definitiva approvazione e pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* europea la proposta di regolamento che la Commissione europea ha presentato nel mese di dicembre 2024, contenente la modifica dell'Ocm unica (regolamento 1308/2013) e altri testi base della Pac, con lo scopo di rafforzare la posizione negoziale degli agricoltori all'interno della filiera alimentare. Il provvedimento ha una struttura complessa, perché interviene su molteplici disposizioni, come: l'indicazione del luogo di produzione o di origine del prodotto agricolo; la protezione dell'utilizzo dei termini relativi alla carne per consentire la commercializzazione in modo trasparente dei prodotti sintetici e di quelli sostituiti delle proteine animali; le iniziative verticali e orizzontali e gli accordi e decisioni assunti dagli operatori di una determinata filiera produttiva in caso di forti squilibri di mercato, con la possibilità di derogare dalle regole sulla concorrenza; la modifica di

alcune disposizioni sugli interventi settoriali della Pac 2023-2027, come la possibilità di aumentare al 6% l'aliquota da applicare alla dotazione nazionale dei pagamenti diretti per intervenire su altri settori (ad esempio seminativi e latte).

NOVITÀ PER LE RELAZIONI COMMERCIALI

Il piatto forte del regolamento comunitario è però costituito dalle nuove regole sui contratti obbligatori e sulle relazioni commerciali tra produttori agricoli e acquirenti per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per le bietole e per tutti gli altri prodotti agricoli.

Le norme comunitarie oggi vigenti prevedono che lo Stato membro decida se rendere obbligatorio l'utilizzo di un contratto scritto, oppure della

presentazione da parte dei primi acquirenti di un'offerta scritta.

In tal caso ci sono specifiche regole per quanto riguarda il contenuto di detti contratti.

L'Italia ha deciso di applicare la contrattualizzazione obbligatoria e ha, a tale riguardo, varato la legge 24 marzo 2012 n. 27.

Successivamente il legislatore nazionale è intervenuto in sede di recepimento della direttiva UE sulle pratiche sleali, con il decreto legislativo n. 198 dell'8 novembre 2021.

Le modifiche contenute nel regolamento europeo in via di approvazione e pubblicazione (si veda la *tabella* per una descrizione sintetica) non sono senza conseguenze sulla normativa nazionale e, soprattutto, sono tali da condizionare il tenore dei rapporti di filiera tra agricoltori e acquirenti. Le novità sono numerose, di vasta portata e riguardano il settore del latte, quello delle bietole e tutti gli altri prodotti agricoli.

Il legislatore comunitario ha reso obbligatorio il ricorso ai contratti scritti di ogni consegna di un prodotto di un agricoltore da parte di una struttura organizzata alla quale appartiene a un trasformatore, distributore o dettagliante.

Le nuove disposizioni europee in materia di contratti obbligatori e relazioni commerciali

Latte e prodotti lattiero-caseari, prodotti agricoli diversi dal latte e dalle bietole	• I contratti scritti diventano obbligatori • Il prezzo può essere fissato in forma statica o calcolato combinando diversi fattori (indicatori obiettivi, indici e metodi di calcolo del prezzo finale) • È istituito un meccanismo di mediazione e una clausola di revisione del contratto • Il contratto scritto non è richiesto per le consegne alle cooperative e alle organizzazioni di produttori, nel caso l'acquirente sia una micro o una piccola impresa, per transazioni inferiori a 10.000 euro e quando il pagamento avviene al momento della consegna
Condizioni di acquisto della barbabietola	• Il contratto scritto deve essere stipulato prima della fornitura • In caso di contratti di durata superiore a 6 mesi è necessaria una clausola di revisione • Il prezzo è calcolato combinando diversi fattori (indicatori obiettivi, indici e metodi di calcolo del prezzo finali) • Gli Stati membri possono imporre la registrazione dei contratti prima della fornitura

L'obbligo si applica non solo alla commercializzazione della materia prima, ma anche alla vendita di prodotti trasformati.

Il contratto deve essere stipulato prima della consegna, in forma scritta, potendo utilizzare anche il formato elettronico.

Inoltre, deve contenere le indicazioni sul prezzo da pagare dopo la consegna che può essere prestabilito tra le parti, oppure calcolato combinando diversi fattori.

A tale riguardo possono essere utilizzati indicatori obiettivi, indici o metodi di calcolo del prezzo finale, facendo in modo che il tutto sia comprensibile e rifletta i cambiamenti nelle condizioni del mercato e nei costi di produzione. È ammessa la possibilità di calcolare il prezzo tenendo conto della quantità, della qualità e della composizione dei prodotti agricoli oggetto di consegna. Pertanto

è consentita la discriminazione del prezzo in base ai volumi (come sta avvenendo in questo momento per il latte bovino), ma tali clausole devono essere concordate in modo preventivo ed espressamente indicate nel contratto e non possono essere lasciate al libero arbitrio dell'acquirente.

Gli Stati membri possono intervenire per individuare gli indicatori da utilizzare e pubblicarli periodicamente in modo da consentire alle parti di regolare in maniera trasparente le relazioni commerciali.

Quando il contratto ha una durata superiore a 6 mesi è necessario prevedere una clausola di revisione che può essere attivata dall'agricoltore o dalle proprie strutture organizzate. Spetta alle autorità nazionali istituire un meccanismo di mediazione imparziale che i contraenti possono utilizzare per risolvere i casi di contenzioso e per la revisione del contratto.

NORMATIVA NAZIONALE E SETTORI PRODUTTIVI

Le nuove regole comunitarie saranno presto in vigore e richiederanno anche alcune scelte nazionali, come le regole sul meccanismo di mediazione e il supporto da parte delle competenti autorità (verosimilmente l'Ismea) in termini di dati e indicatori da pubblicare per consentire la stipula e l'adeguamento dei contratti scritti obbligatori.

Molti comparti produttivi agricoli italiani sono interessati dal nuovo quadro di riferimento contrattuale, a partire dal latte, dalle bietole, dal pomodoro da industria e dai cereali.

Sarà sicuramente opportuno, se non necessario, mettere a confronto le vigenti disposizioni nazionali, con le nuove regole europee e agire di conseguenza per assicurare la conformità tra i due corpi legislativi.

S.Tu.

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.